

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
ALLEGATO ( <i>Subemendamenti ed emendamenti approvati</i> ) .....	37

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. C. 3331 Governo. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
---	----

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.**

**C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2015.

Giulia SARTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.7.700 (Nuova formulazione).15, diretto a prevedere che sul decreto di cui al comma 6 del nuovo articolo 41 bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 sia previsto il parere delle commissioni parlamentari competenti.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).15; quindi approva il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).16 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.7.700 (Nuova formulazione).17, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).17.

Riccardo NUTI (M5S), nell'illustrare il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova

formulazione).18, del quale è cofirmatario, manifesta netta contrarietà sulle disposizioni di cui al comma 7 del richiamato articolo 41 bis, ritenendo che le stesse, nell'attuale formulazione, presentino rilevanti profili di criticità.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, si riserva su questo punto di effettuare ulteriori approfondimenti, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).18.

Giulia SARTI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.7.700 (Nuova formulazione).19, diretto a sopprimere il comma 8 dell'articolo 41 bis del decreto legislativo n. 19 del 2011. Al riguardo, osserva infatti che INVITALIA S.p.A non dovrebbe, a nessun titolo, essere coinvolta nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, né, tanto meno, avere accesso alle risorse del Fondo istituito dal nuovo articolo 41 bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Riccardo NUTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dalla collega Sarti, ritiene che l'emendamento del relatore 7.700 (nuova formulazione) presenti rilevanti profili di criticità. In particolare, evidenzia che al comma 6 del richiamato articolo 41-bis non sia previsto alcun termine per l'emanazione del decreto interministeriale, con il quale si stabiliscono le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti. In secondo luogo, osserva che, le disposizioni del comma 8 del predetto articolo 41-bis sono formulate in modo assai generico, non essendo stabiliti le modalità e i criteri con i quali l'Agenzia e INVITALIA SpA contribuiscono ad incrementare la dotazione del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).19.

Giulia SARTI (M5S) non accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.7.700 (Nuova formulazione).20, proposta dal relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).20.

Riccardo NUTI (M5S) chiede che il relatore ed il rappresentante del Governo riconsiderino il parere contrario precedentemente espresso sul subemendamento Sarti 07.700 (Nuova formulazione).21.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, all'esito di un più approfondito esame della proposta subemendativa, esprime parere favorevole sul subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).21.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con il relatore.

La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).21 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta subemendativa Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).21, il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).22 non sarà posto in votazione.

Riccardo NUTI (M5S), nell'illustrare il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).23, diretto a sopprimere il comma 9 del nuovo articolo 41-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, chiede che il relatore chiarisca la *ratio* della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del predetto comma 9, nel quale si prevede che, dopo la confisca di primo grado, sia l'Agenzia ad impartire le direttive per l'ammissione delle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata alla procedura di amministrazione straordinaria, previo nulla osta del giudice delegato.

Giulia SARTI (M5S) si associa alla richiesta del collega Nuti.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, assicura che la questione sarà approfonditamente valutata nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).23.

Giulia SARTI (M5S) illustra il suo subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).24, diretto a sopprimere il comma 10 del richiamato articolo 41-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011. Manifesta, infatti, netta contrarietà sulla scelta di prevedere che gli amministratori giudiziari delle aziende sequestrate o confiscate di straordinario interesse socio-economico possano essere nominati tra i dipendenti di INVITALIA SpA, una società privata che, a suo avviso, non sempre ha operato con criteri ispirati alla massima trasparenza.

Riccardo NUTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni della collega Sarti e nel ribadire i rilievi già espressi nella seduta precedente, osserva che INVITALIA SpA rappresenta un inutile « carrozzone », la cui attività ha sinora sortito esiti fallimentari. A suo avviso, infatti, gli amministratori giudiziari delle aziende confiscate o sequestrate di straordinario interesse socio-economico non dovrebbero essere designati tra i dipendenti della predetta società, bensì tra funzionari dei Ministeri competenti, purché in servizio in una sede operativa diversa rispetto a quella dove sono ubicate le stesse aziende oggetto di sequestro o confisca. Ribadisce, inoltre, la necessità che vengano meglio definiti i piani di valorizzazione cui si fa riferimento al comma 2 dell'emendamento 7.700 (nuova formulazione) del relatore, la cui formulazione appare vuota e generica. Al riguardo, stigmatizza che tale disposizione, diretta a istituire una ulteriore sezione del Fondo per la crescita sostenibile, consente, di fatto, ai dipendenti di

INVITALIA SpA di avere accesso alla gestione delle relative risorse.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).24.

Giulia SARTI (M5S), nell'accettare la riformulazione proposta dal relatore del suo subemendamento 0.7.700 (Nuova formulazione).25, evidenzia come sia necessario meglio definire i casi di incompatibilità relativi alla nomina degli amministratori giudiziari delle aziende confiscate e sequestrate alla criminalità organizzata, soprattutto al fine di scongiurare il rischio che si ripetano vicende come quella che ha coinvolto il presidente della sezione « misure di prevenzione » presso il tribunale di Palermo.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nel replicare all'intervento della collega Sarti, osserva, in primo luogo, come sia difficile imporre l'onestà attraverso la legge, non potendo la legge stessa prevedere in dettaglio tutti i possibili casi di surrettizio utilizzo delle funzioni conferite agli organi istituzionali. Quanto alle ulteriori questioni sollevate dai colleghi del Movimento Cinque Stelle, relative ad INVITALIA SpA ed al funzionamento del Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, si riserva di fornire più puntuali elementi informativi nel corso dell'esame in Assemblea. Con riferimento alle perplessità testé espresse dal collega Nuti in relazione ai piani di valorizzazione, rammenta che gli stessi si collocano, comunque, nell'ambito dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione. Relativamente, infine, alle disposizioni di cui al primo periodo del comma 10 del richiamato articolo 41-*bis*, assicura che le stesse saranno oggetto di ulteriore riflessione nel corso dell'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nell'associarsi alle osservazioni del collega Mattiello, rileva l'opportunità che, al comma 10 del nuovo articolo 41-*bis* del

decreto legislativo n. 159 del 2011, sia meglio specificato a quale parte dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo si riferisca la deroga ivi prevista.

Francesca BUSINAROLO (M5S) concorda con i colleghi Sarti e Nuti in ordine alla necessità di meglio specificare i casi di incompatibilità relativi alle nomine degli amministratori giudiziari delle aziende confiscate e sequestrate alla criminalità organizzata.

Giuseppe BERRETTA (PD) rammenta che la legislazione italiana in materia di applicazione delle misure di prevenzione può ritenersi, senza dubbio, di avanguardia nel contesto europeo. Nell'evidenziare, infatti, come uno dei più efficaci strumenti di contrasto alla criminalità organizzata sia il sequestro o la confisca del suo patrimonio, valuta positivamente la scelta effettuata dal relatore attraverso la presentazione dell'emendamento 7.700 (Nuova formulazione), diretto a prevedere concrete misure di sostegno finanziario alle aziende sequestrate o confiscate alla mafia nonché il coinvolgimento nelle procedure di gestione delle predette aziende di una società, quale INVITALIA SpA, specializzata proprio nella fase del cosiddetto « *start up* ».

Riccardo NUTI (M5S) ribadisce, ulteriormente, la necessità che il relatore e il rappresentante del Governo forniscano puntuali chiarimenti in merito al soggetto cui competerà la gestione del Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, nonché in ordine all'esatto ammontare del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 83 del 2012. Nel richiamare le considerazioni precedentemente espresse, rileva, ancora una volta, che l'attività di INVITALIA SpA, come risulta da numerosi articoli di stampa, ha sortito esiti fallimentari, con conseguente sperpero di risorse pubbliche.

Alfonso BONAFEDE (M5S) richiama l'attenzione sul fatto che gli interventi dei

colleghi del suo Gruppo non hanno alcuna finalità di carattere ostruzionistico, essendo diretti ad apportare al testo in discussione le necessarie modifiche migliorative.

Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria FERRI assicura che, prima del conferimento del mandato al relatore, saranno acquisiti dalla Commissione tutti gli elementi informativi dei quali il deputato Nuti ha fatto espressa richiesta.

La Commissione approva il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).25, come riformulato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta subemendativa Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).25, come riformulata, il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).26 non sarà posto in votazione.

Giulia SARTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.7.700 (Nuova formulazione).27, diretto a prevedere che agli amministratori giudiziari nominati tra i dipendenti di INVITALIA SpA non sia corrisposto il rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).27, quindi approva il subemendamento Berretta 0.7.700 (Nuova formulazione).9 (*vedi allegato*).

Riccardo NUTI (M5S) intervenendo sul subemendamento Berretta 0.7.700 (Nuova formulazione).10, evidenzia ulteriormente la necessità che siano meglio definiti i piani di valorizzazione di cui al comma 10 del nuovo articolo 41-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, sul quale ribadisce la sua netta contrarietà.

Giulia SARTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dal collega Nuti, contesta la scelta del collega Berretta

di coinvolgere INVITALIA SpA nella definizione dei criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione.

Giuseppe BERRETTA (PD) osserva che la sua proposta subemendativa, della quale raccomanda l'approvazione, affida all'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata la scelta dei criteri per l'individuazione delle aziende di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione, demandando ad INVITALIA SpA, entro un'ottica di leale collaborazione tra i due enti, una funzione essenzialmente consultiva.

La Commissione approva il subemendamento Berretta 0.7.700 (Nuova formulazione). 10 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.7.700 (Nuova formulazione).28, del quale raccomanda l'approvazione. Al riguardo, contesta nettamente la scelta, effettuata dal relatore nel suo emendamento 7.700, di prevedere, al comma 2, l'istituzione di un'ulteriore sezione del Fondo per la crescita sostenibile, finalizzata alla definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Riccardo NUTI (M5S), nel richiamare le considerazioni già espresse, richiama l'attenzione sulla necessità che sia meglio definito l'ambito di applicazione della norma, dal contenuto quanto mai vago e generico.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).28.

Giulia SARTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.7.700 (Nuova formulazione).29, diretto a sopprimere la copertura finanziaria relativa all'istitu-

zione del Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione).29.

Giulia SARTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.7.700 (Nuova formulazione).6, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Sarti 0.7.700 (Nuova formulazione). 6.

Riccardo NUTI (M5S), intervenendo sull'emendamento del relatore 7.700 (nuova formulazione), interamente sostitutivo dell'articolo 7 del testo unificato in discussione, evidenzia come lo stesso presenti rilevanti profili di criticità, che avrebbero dovuto essere oggetto di più approfondita valutazione da parte della Commissione. Manifesta, infatti, forte contrarietà sul previsto coinvolgimento di INVITALIA S.p.A nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e, in particolare, sulla possibilità, contemplata dal comma 10 del nuovo articolo 41 *bis* del codice delle leggi antimafia, di designare quali amministratori giudiziari delle aziende di straordinario interesse socio-economico dipendenti della predetta società, che potranno quindi avere accesso alle risorse del Fondo.

La Commissione approva l'emendamento 7.700 (Nuova formulazione) del relatore, come modificato dai subemendamenti Sarti 0.7.700 (*nuova formulazione*).4, 0.7.700 (*nuova formulazione*).11, 0.7.700 (*nuova formulazione*).12, 0.7.700 (*nuova formulazione*).16, 0.7.700 (*nuova formulazione*).21 e 0.7.700 (*nuova formulazione*).25, come riformulato, nonché Berretta 0.7.700 (*nuova formulazione*).9 e 0.7.700 (*nuova formulazione*).10 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 8.10 del relatore, prean-

nuncia sullo stesso il voto contrario dei deputati del suo Gruppo, evidenziando come la delega in materia di premialità fiscale e contributiva, ivi prevista, rechi numerosi principi e criteri direttivi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere meglio specificati. Rileva, inoltre, la necessità che venga introdotta una disposizione volta a prevedere, così come avvenuto per i decreti legislativi attuativi della delega fiscale, un nuovo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nell'eventualità in cui il Governo non intenda conformarsi ai rilievi dalle stesse formulati. Lamenta, infine, il fatto che non sia stata accordata ai Gruppi parlamentari la possibilità di presentare proposte subemendative all'emendamento in discussione.

Davide MATTIELLO, *relatore*, precisa che il suo emendamento 8.10 riproduce le disposizioni dell'emendamento Bindi 8.1, salvo che per l'istituzione del Fondo per il credito delle aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, che si è ritenuto opportuno disciplinare, invece, al di fuori della delega legislativa.

La Commissione approva l'emendamento 8.10 del relatore (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.10 del relatore, le ulteriori proposte emendative riferite agli articoli 8, 9, 10 e 11 non saranno poste in votazione. Avverte, quindi, che la Commissione, procederà all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 24 e 26.

La Commissione approva l'emendamento 24.500 del relatore (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 24.500, è assorbita la prima parte dell'emendamento del Governo 24.800, che non sarà pertanto posta in votazione.

Giulia SARTI (M5S) ritira il subemendamento a sua firma 0.24.800.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del Governo 24.800, per la parte non assorbita dall'emendamento del relatore 24.500, nonché gli emendamenti 24.501 del relatore e 26.0600 del Governo (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del relativo parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Considerata la complessità degli interventi sul codice antimafia contenuti nel testo, la circostanza che alcuni articoli del codice antimafia sono oggetto di modifica, in loro diverse parti, da parte di diversi articoli del testo unificato e che le modifiche al codice antimafia sono apportate dal testo unificato senza seguire l'ordine crescente numerico degli articoli del codice stesso, chiede di essere autorizzata di modificare l'ordine degli articoli del testo unificato in maniera tale da seguire l'ordine delle modifiche al codice antimafia.

Giulia SARTI (M5S) condivide pienamente la proposta della Presidente, che peraltro risponde ad una esigenza di chiarezza del testo che lei ha evidenziato da quando non si è ritenuto di adottare come testo base la proposta di legge C. 2737 Bindi, ma si è preferito riversare gran parte di questa proposta nel testo unificato, la cui portata è sicuramente minore rispetto a tale proposta di legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver preso atto della condivisione della sua proposta da parte della Commissione, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

## SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta comincia alle 11.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.**

**C. 3331 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione –Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Pini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, evidenzia, preliminarmente, che il Protocollo, che il disegno di legge sottopone alla ratifica del Parlamento, si compone di tre articoli che emendano la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, risalente al 1976 e modificata con Protocollo dell'aprile 1978. In particolare, l'articolo I, nell'abrogare il precedente articolo 27 in materia di scambio di informazioni, sostituisce tale disposizione con un nuovo articolo 27 conforme all'attuale standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Viene così ampliata la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi in quanto, a differenza della richiamata Convenzione del 1976 che limita la possibilità dello scambio alle sole informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa, il paragrafo 1 del nuovo articolo 27 consente alle autorità

degli Stati contraenti di scambiare le informazioni anche per l'applicazione del diritto interno in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un più efficace contrasto dell'evasione fiscale, in piena coerenza con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali perseguito dalla normativa nazionale italiana. In conformità al richiamato standard dell'OCSE, lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto *domestic tax interest*) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario.

L'articolo II inserisce nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni, relativamente ad aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa. Gli elementi procedurali in questione, pur non potendo condurre, in conformità ai principi dell'OCSE, a una ricerca generalizzata e indiscriminata (cosiddetta *fishing expeditions*), non devono in ogni caso ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che a una pluralità di contribuenti non identificati individualmente, e quindi, delle richieste di gruppo.

L'articolo III riguarda l'entrata in vigore del Protocollo. Il paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo relative « a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate » a partire dal giorno della firma del Protocollo.

A suo avviso, è importante sottolineare che l'Accordo consente lo scambio di informazioni finanziarie su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche per un singolo contribuente. L'Amministrazione finanziaria italiana avrà visibilità sui conti in Svizzera dei contribuenti italiani. Tale sistema costituisce uno strumento più efficace rispetto allo scambio automatico di informazioni al quale, comunque, la Svizzera si adegnerà sulla base di un negoziato

in corso con la Ue. Il 27 maggio 2015 l'Unione europea e la Svizzera hanno infatti firmato una nuova intesa sulla trasparenza fiscale, allo scopo di rafforzare la lotta all'evasione. L'Accordo prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018, con riferimento all'annualità precedente, quindi il 2017. Il Protocollo avrà un'incidenza positiva sull'esito della cosiddetta « collaborazione volontaria » o *voluntary disclosure*: uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Il Protocollo infatti allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali in Svizzera.

Per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'Accordo rispetto alla tempistica prevista dalla *voluntary disclosure*, la Svizzera, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparata ad un Paese non *black list*. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da paesi nella *black list*, quindi in una « lista nera ».

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame, parere favorevole.

La Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 11.10.**



ALLEGATO

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

### SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

#### ART. 7.

*Al capoverso 41-bis, al comma 6, sopprimere la parola: Invitalia.*

**0. 7. 700.** (Nuova Formulazione) 16. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Al capoverso 41-bis, al comma 8, la parola: possono è sostituita dalla seguente: devono, e dopo la parola: incrementare aggiungere la seguente: annualmente.*

**0. 7. 700.** (Nuova Formulazione) 21. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, comma 10, dopo le parole: « previsto dall'articolo 35, » inserire le seguenti: « fermo restando quanto stabilito dal comma 3, ».*

**0. 7. 700.** (Nuova Formulazione). 25 (Nuova formulazione). Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dipendenti di Invitalia SpA che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla promulgazione della presente legge, attività di gestione diretta di aziende in crisi, possono iscriversi alla sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Il dipendente di Invitalia, nominato Ammi-*

nistratore Giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del Giudice Delegato, avvalendosi dell'organizzazione di Invitalia S.P.A.

**0. 7. 700.** (Nuova Formulazione). 9. Berretta.

*Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, sentita Invitalia S.p.a., con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per la individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio economico e per la definizione dei Piani di valorizzazione.

**0. 7. 700.** (Nuova Formulazione). 10. Berretta.

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

#### ART. 7.

*(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).*

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-bis.

*(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il cre-

dito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *b)*, di seguito denominato « Fondo », avente come obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera *c)* e comma 8, lettera *a)*.

2. Il Fondo è finalizzato:

*a)* a fornire garanzie sui crediti bancari;

*b)* a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera *a)*, sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera *b)*, sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 3.

5. L'accesso alle risorse delle apposite sezioni di cui ai commi 3 e 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

6. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia, l'Agenzia e INVITALIA S.p.A., sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, di cui ai commi 3 e 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui al comma 4.

7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4 a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

8. L'Agenzia e INVITALIA S.p.A. possono contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di cui al comma 1.

9. Il Tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-*ter*, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-*bis* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da INVITALIA S.p.A., tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente di INVITALIA S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. ».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è inserita la seguente: *c-bis*) definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come introdotto dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a favore di INVITALIA S.p.A., o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia ed INVITALIA S.p.A., possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.

**7. 700.** *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Delega in materia di premialità fiscale e contributiva).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;

b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato « codice antimafia »;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma I, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle

norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del codice antimafia;

*b)* dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera *a)* del presente comma siano esclusi: i dipendenti che siano oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafioso o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

*c)* anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

*d)* ai fini di cui alla lettera *c)*, l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominali in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;

*e)* il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

*f)* la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera *b)*, tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approva-

zione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

*g)* sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;

*h)* i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b)* del presente comma;

*i)* alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

*l)* chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

*m)* nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

*n)* compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti

di lavoro in essere, adottati le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del codice antimafia;

*o)* nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

*p)* le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

*q)* a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera *n)* del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

*r)* le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione,

impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera *b)*; che non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera *b)*;

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 del presente articolo è abrogato l'articolo 113-*bis* del codice antimafia.

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10, e 11.*

**8. 10.** Il Relatore.

ART. 24.

*Al comma 1, lettera a) capoverso, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: 517-ter e 517-quater inserire le seguenti: 452-quater, 452-octies, primo comma, 603-bis;*

*b) dopo le parole: 648-bis, 648-ter inserire le seguenti: e 648-ter.1;*

*c) dopo le parole: Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 inserire le seguenti: dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;*

**24. 500.** Il Relatore.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Dopo il comma 603-*ter* del regio-decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è aggiunto il seguente articolo:

« 603-*quater*. – Confisca obbligatoria. – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis*, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il presso, il prodotto o il profitto,

salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato. » ».

*Conseguentemente, sostituire:*

a) la denominazione del Capo IV con il seguente: « Disposizioni sulla confisca prevista dal codice penale, dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e sull'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati »;

b) la rubrica dell'articolo 24 con la seguente: « Ambito applicativo ed estensione della confisca obbligatoria e della disciplina del Codice antimafia ».

**24. 800.** Il Governo.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

d) *il comma 4-bis è sostituito dal seguente:*

4-*bis*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2-*ter* del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni

adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

**24. 501.** Il Relatore.

ART. 26.

*Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente Capo:*

Capo VI-*bis*.

DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ  
AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE  
GIURIDICHE

ART. 26-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).*

1. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « e 602, », sono sostituite dalle seguenti: « , 602 e 603-*bis*, ».

**26. 0600.** Il Governo.